

ropea per la qualità di esse propria, tutto ciò a vantaggio delle importazioni a dazio agevolato dai mercati stranieri —:

se non ritenga necessaria — e se si in quali termini — una più incisiva azione presso l'Unione Europea per garantire la tutela della salute dei cittadini e, contemporaneamente, una maggior valorizzazione della qualità di produzione per le coltivazioni tipiche o, comunque, proprie della tradizione storica delle regioni italiane.

(5-08592)

MOLINARI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

sulla base dell'articolo 49 della legge n. 203 del 1982, secondo i canoni di ermeneutica già indicati dalla suprema corte di Cassazione con sentenza n. 6852 del 16 dicembre 1988 e successivamente disattesi dalla stessa Corte la cui giurisprudenza potrebbe finire col frustare la *ratio* degli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994, che evitando la frammentazione dei fondi caduti in successione nelle zone montane consentono l'acquisizione coattiva da parte degli eredi affittuari delle porzioni di fondo rustico ricomprese nelle quote degli altri coeredi concedenti forzosi del contratto di affitto di cui all'articolo 94 legge n. 203 del 1982;

secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte l'articolo 49 comma 1 della legge n. 203 del 1982 prevede in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione *ex lege* di un rapporto di affitto agrario con decorrenza dalla data di apertura della successione in favore di quello tra gli eredi che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non è applicabile alla ipotesi in cui tra il *de cuius* ed uno degli eredi risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario poiché in tal caso l'eredità stessa in qualità di concessionario *ex contractu* continuerebbe ad usufruire del godimento del

fondo rustico ai sensi della diversa e successiva disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo secondo cui « i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente »;

tale interpretazione finisce con escludere ingiustamente il coerede che aveva stipulato un regolare contratto di affitto col genitore premorto dalla previsione di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994 alla cui base è posto il contratto di affitto di cui al comma 1 dell'articolo 49 legge n. 203 del 1982 —:

la corretta interpretazione del dispositivo normativo al fine di evitare disparità ed ingiustizie. (5-08595)

* * *

PUBBLICA ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro della funzione pubblica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i ritardi nei pagamenti degli stipendi al personale della scuola sono frequenti;

nell'anno in corso tali ritardi hanno coinvolto tutti i docenti di ruolo;

sindacati di settore hanno già per questo attivato una legittima procedura legale nei confronti di chi è formalmente e sostanzialmente responsabile delle ingiustificate dilazioni;

a Verona e provincia superano quota 3 mila i supplenti in servizio da settembre ancora in attesa dell'erogazione dello stipendio per l'attività esercitata;

oltre ai precari vi sono anche i 500 docenti di ruolo che svolgono le « funzioni obiettivo » ovvero incarichi di coordinamento aggiuntivo scolastico e per i quali

l'amministrazione non ha ancora ottemperato all'obbligo di corrispondere quanto loro dovuto;

in quest'ultimo caso il ritardo è inammissibile perché riguarda il lavoro svolto addirittura nel corso dell'anno 1999;

è impensabile che la categoria dei docenti, notoriamente sottopagata, anche alla luce del delicato compito che svolge, possa affrontare l'attività dell'insegnamento con quella serenità e dedizione necessarie e che sono compromesse dalla disattenzione che manifesta l'apparato ministeriale nei loro confronti soprattutto da un punto di vista economico che significa riconoscimento del loro importante ruolo nella società —:

per quali motivi si siano verificati ritardi nel pagamento degli stipendi degli insegnanti; quali azioni immediate ed urgenti intenda intraprendere il ministro interessato per ovviare al gravissimo disagio che ha colpito gli insegnanti di Verona e provincia; quali provvedimenti intenda adottare perché simili situazioni non abbiano più a ripetersi. (5-08588)

Interrogazioni a risposta scritta:

MENIA e PORCU. — *Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione italiana tutela l'ingresso nel mondo del lavoro delle categorie protette specie con la legge n. 68 del 1999 che indica criteri precisi per garantire questo diritto;

è noto all'interrogante che nella città di Trieste il signor Angelo Girardi, insegnante ipovedente presso le scuole elementari, incontra diversi ostacoli nell'esercizio delle sue funzioni in base ad una sua presunta incapacità di assicurare con continuità ed efficacia l'attività di sorveglianza sulle classi;

il Girardi teme che dietro a queste richieste si nasconda la possibilità di un suo allontanamento dall'insegnamento;

risulta infatti che sia stato richiesto per il Girardi un accompagnatore che, paradossalmente, dovrebbe essere stipendiato dal Girardi stesso: un tanto si apprende, per esempio, dalla nota prot. N. 496/ris. dd. 14 ottobre 1999 inviata dal provveditore di Trieste al dirigente scolastico del 12° circolo in cui « si ribadisce la necessità che il signor Girardi presti servizio in classe esclusivamente con la presenza di un accompagnatore [...] a tale accompagnatore che deve essere persona maggiorenne vada richiesta la certificazione sanitaria prevista per coloro che entrano in contatto con i bambini; per quanto riguarda compiti e responsabilità si ritiene che lo stesso debba esercitare quelle funzioni di vigilanza che garantiscano la sicurezza e l'incolumità degli alunni in luogo del Girardi che non è in grado di assolvere a tale aspetto della funzione docente » —:

quali siano i provvedimenti che i ministri interrogati intendano adottare per garantire i diritti previsti dalle leggi che disciplinano la materia;

se siano stati compiuti gli opportuni accertamenti che comprovino l'effettiva inabilità all'insegnamento dovuta alla condizione di ipovedente;

in tale caso, accertato che al signor Girardi sia necessario un accompagnatore, questo gli venga fornito dal provveditorato o da altra struttura pubblica che ne copra anche le spese, altrimenti si affermerebbe il paradosso che, per poter esercitare il diritto costituzionale al lavoro, egli debba impiegare il proprio stipendio per pagare chi lo accompagna. (4-32949)

PEZZOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i fatti che si espongono riguardano la composizione della graduatoria provinciale per l'insegnamento di strumento nella

scuola media statale a sperimentazione musicale di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, circolare ministeriale n. 95 del 29 febbraio 1996, circolare ministeriale n. 209 del 30 maggio 1996, specialità pianoforte;

per il reclutamento del personale docente, il decreto ministeriale sopra menzionato prevede specifica tabella di valutazione per titoli (allegato b al decreto ministeriale suddivisa nelle tre seguenti categorie: I titoli culturali - II titoli didattici - III titoli artistici;

la commissione provinciale nominata dal provveditore agli studi di Venezia con nota prot. 10792 del 23 maggio 1996, insediata in data 27 maggio 1996 presso la scuola media statale « C. Giulio Cesare » di Venezia-Mestre, non tenendo minimamente conto di quanto in precedenza espresso dalla normativa, ha deliberatamente provveduto a ridisegnare una « propria normativa » che annulla e si contrappone nettamente al testo ministeriale per quanto riguarda la valutazione dei titoli artistici (ovvero la valutazione oscillante tra 1 e 2 punti per ogni attività concertistica in qualità di solista o di musica da camera dal duo in poi, per lo stesso strumento cui si riferisca la graduatoria), sostituendolo con un testo che prevede la « non valutazione di titoli », seguendo un personale, ambiguo ed alquanto discutibile criterio di attribuzione dei punteggi relativi;

tutto ciò è stato sottoscritto dalla maggioranza dei membri della commissione, nella seduta del 4 giugno 1996, con la sola astensione di un membro che ha dichiarato a verbale « che esiste la circolare ministeriale 209 del 30 maggio 1996 a cui la scrivente deve attenersi e che la valutazione dei titoli riguarda docenti che devono insegnare nella scuola media e i cui requisiti devono essere adatti a questo tipo di scuola »; ed inoltre che « aderisce ad una valutazione che tenga conto di ogni singola attività artistica e il cui margine di valutazione del merito oscilli da 1 a 2 punti (verbale del 31 maggio 1996);

a seguito dei lavori svolti dalla suddetta commissione, è stata pubblicata una graduatoria di merito suddivisa in ordine prioritario e ordine aggiuntivo;

occorre precisare che, tra le motivazioni che hanno portato al ridisegno della normativa specifica, si indica fra i più significativi elementi: « la necessità di superare l'anomalia costituita dalla mancata previsione di una tabella nazionale di valutazione dei titoli degli aspiranti all'insegnamento di strumento, al fine di eliminare la divergente discrezionalità affidata alle commissioni provinciali e ricondurre il reclutamento a criteri unitari »;

inoltre, la circolare ministeriale n. 209 del 30 maggio 1996, nelle sue premesse intende « fornire opportune indicazioni interpretative in un unico contesto e in via generale, al fine di perseguire la massima possibile uniformità di comportamenti da parte delle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, comma 11 del decreto di cui trattasi »;

altresì, il titolo Tabella di Valutazione dei titoli lettera b, della stessa circolare ministeriale (attività concertistiche) chiarisce che « tutti i titoli ascrivibili alla categoria III della tabella (titoli artistici) debbono essere valutati in relazione ad ogni singola attività e non nella loro complessiva valenza. Si precisa altresì che la discrezionalità attribuita alle commissioni riguarda soltanto l'oscillazione della valutazione concreta fra il punteggio minimo e quello massimo, e non può considerarsi estesa alla non inclusione del titolo nella corrispondente voce. Un'eventuale mancata inclusione di un titolo nella specifica tipologia non potrà conseguire una valutazione di merito ma, esclusivamente alla carenza nello stesso di uno degli elementi costitutivi che ne renda impossibile l'ascrivibilità alla tipologia medesima »;

dal momento che, la tabella di valutazione titoli allegata al decreto ministeriale, prevede un'attribuzione di punti da 1 a 2 punti per ogni corso di perfezionamento, appare totalmente inspiegabile quanto accaduto;

le perplessità sono maggiori dal momento che i verbali della commissione non chiariscono minimamente su quale criterio siano stati attribuiti i punteggi e quali titoli siano stati considerati e non;

a seguito di siffatta graduatoria sono stati presentati numerosi ricorsi: inizialmente inviati al provveditorato agli studi di Venezia, senza peraltro ricevere risposta, e successivamente al Tar del Veneto, uno dei quali già discusso in pubblica udienza il 12 ottobre 2000 e di cui si attende a breve scadenza;

oltre ai provvedimenti amministrativi, alcuni candidati hanno provveduto anche ad inviare esposti-denunce alla procura della Repubblica di Venezia ravvisando, secondo il loro parere e per quanto avvenuto, violazione e reati di carattere penale;

occorre precisare che, nella fase preliminare alla presentazione dei vari procedimenti, si è potuto riscontrare un comportamento boicottante ed ostacolatorio da parte del provveditorato agli studi, per quanto riguarda l'accesso ai documenti amministrativi in palese contrasto con le disposizioni vigenti in materia di trasparenza amministrativa, per quanto riguarda la presa visione ovvero l'estrazione di atti e documenti;

ciò che al momento attuale rende necessario un intervento urgente degli organi competenti è dato dal fatto che la succitata graduatoria continua a creare danni, in quanto e a seguito di sopravvenute normative è stata trasformata in graduatoria permanente e definitiva (pubblicata il 10 ottobre 2000), aggiornata rispetto al 1996 ma partendo da una base totalmente errata —;

se non ritenga esserci materia sufficiente per promuovere con urgenza un'idonea inchiesta su quanto avvenuto in quel concorso e qui denunciato. (4-32968)

* * *

SANITÀ

Interrogazioni a risposta in Commissione:

VALPIANA e MALENTACCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

crebbe l'allarme nell'opinione pubblica per le preoccupazioni di eventuali casi italiani di Morbo di Creutzfeldt-Jacob (CJD) connesso al consumo di carne bovina;

nei casi di decesso per patologie non chiare e tanto più nei casi di decesso per sospetta ed importante categoria epidemiologica, quali il CJD, le norme vigenti impongono l'accertamento autoptico;

è nota l'avversione delle famiglie dei deceduti nei confronti delle autopsie sì da convincere talvolta i medici a rinunciare agli accertamenti autoptici previsti dalla legge;

che la variante di CJD presumibilmente connessa al consumo di carni bovine « infette » da Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) può essere rinvenuta anche in pazienti giovani al contrario della forma classica (eccezion fatta per quella da trapianto o da uso di estratti biologici da ipofisi);

si sarebbero recentemente verificati a Verona dei casi di CJD di cui non si conosce neanche l'età dei colpiti in quanto il direttore sanitario Bonaldi degli istituti ospitalieri di Verona si è rifiutato di fornire, con nota prot. 7190 del 14 novembre, ad interlocutori istituzionali quali i consiglieri comunali anche semplici dati statistici anonimi ed età dei pazienti in ossequio a non ben precisati « principi della privacy »;

stando al quotidiano *Il Mattino* del 23 novembre si sarebbero recentemente verificati in provincia di Napoli 4 casi di sospetto CJD: per la paziente, A.P., biologa, deceduta, già ricoverata al Policlinico di Napoli, si sarebbe proceduto ad autopsia e si sarebbe ancora in attesa del referto